



Città di Bellinzona

Messaggio municipale no. 1046

Costituzione dell'Ente autonomo
BellinzonaAnziani (BEA)

7 gennaio 2026

Commissioni competenti

Commissione della gestione

Commissione della legislazione

Sommario

1	Premessa	3
2	Contesto attuale e messa in prospettiva	4
2.1	La Rete Anziani della Città di Bellinzona	4
2.2	Le altre strutture per anziani del Bellinzonese	4
2.3	La Rete regionale integrata	5
3	La politica cantonale in ambito di anziani e suo finanziamento	6
4	L'Ente autonomo di diritto comunale	8
5	La costituzione dell'Ente autonomo BellinzonaAnziani	10
5.1	Lo statuto dell'Ente autonomo	12
5.2	Il mandato tra la Città e l'Ente autonomo	19
5.3	I contratti di prestazione tra il Cantone e l'Ente autonomo	20
6	La struttura organizzativa dell'Ente autonomo	21
7	Le risorse umane	23
8	La proprietà delle strutture per anziani	23
9	Conclusione	24
10	Dispositivo	25

Lodevole Consiglio comunale,
signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio municipale si propone la costituzione dell'Ente autonomo di diritto comunale Anziani (BellinzonaAnziani - BEA), sulla base degli artt. 193 c) e segg. della Legge organica comunale (LOC), a cui verrebbe delegata la gestione delle strutture per anziani della Città di Bellinzona (Case anziani Sementina, Comunale e Residenza Pedemonte) così come la parte stazionaria del Centro Somen, alle quali si aggiungerebbe la Casa anziani Greina, se la proposta di acquisizione verrà avallata dal lodevole Consiglio comunale (vedi specifico Messaggio municipale).

1 Premessa

La politica comunale a favore degli anziani è una sfida a più di un titolo. Le previsioni demografiche – che indicano un ulteriore invecchiamento della popolazione – sollecitano proposte, decisioni e azioni tali da rispondere in modo adeguato ai molteplici bisogni della terza età.

Consapevole di questa situazione e della sua prevedibile evoluzione, il Municipio da tempo lavora in vista dell'attivazione di una Rete anziani, che con la costituzione di un ente autonomo si rafforzerebbe ulteriormente.

Allo stesso tempo, è giocoforza attivare l'attenzione sui limiti d'azione, poiché trattasi di un ambito in cui risultano preponderanti ruolo e competenze del Cantone il quale, attraverso la propria legislazione, indirizza e circoscrive il campo d'azione comunale.

Pertanto, mentre appare opportuno utilizzare al meglio i margini concessi – rispondendo del resto anche alle attese espresse dal Legislativo – è altresì obbligo del Municipio esprimere preoccupazione riguardo all'evoluzione – da tempo in atto – della spesa che la Città è chiamata ad assumere anno dopo anno, senza poter veramente incidere, nonostante l'adozione di ogni provvedimento utile, su simile tendenza.

In altre parole, sarà necessario instaurare con il Cantone e possibilmente con altri Comuni un dialogo volto ad affrontare quanto prima una revisione degli attuali meccanismi che regolano il finanziamento dell'intero settore, sia per quanto riguarda l'offerta attuale che la promozione di nuovi progetti e interventi a favore della popolazione anziana.

Del resto, una revisione della legislazione cantonale si rende inevitabile anche in vista dell'entrata in vigore tra pochi anni della cosiddetta riforma EFAS, votata dal popolo il 24 novembre 2024, che prevede il passaggio al finanziamento uniforme delle prestazioni LAMal e che, limitatamente al settore degli anziani, dovrebbe parzialmente alleviare non solo l'onere a carico del Cantone, ma anche quello dei Comuni.

Le proposte formulate con il presente Messaggio, seppure non decisive dal punto di vista finanziario della ripartizione degli oneri, corrispondono ad ogni modo a quanto auspicato dal Cantone nella propria strategia e pianificazione e potranno contribuire in modo positivo alla configurazione di un'offerta articolata, efficiente e vieppiù integrata dell'insieme delle prestazioni stazionarie e domiciliari a favore della popolazione anziana della Città e del suo comprensorio. Queste proposte sono tuttavia insufficienti, poiché potranno incidere soltanto parzialmente e, nei limiti concessi dal Cantone,

sull'evoluzione e sulla ripartizione futura degli importanti oneri settoriali a carico della Città.

Con questo Messaggio municipale, se il Consiglio comunale vi aderirà, la Città di Bellinzona compirà un passo importante nel senso indicato sopra ritenuto, in ogni caso poi, che anche gli altri attori interessati si muovano nella direzione auspicata.

2 Contesto attuale e messa in prospettiva

2.1 La Rete Anziani della Città di Bellinzona

In seguito al processo aggregativo e all'apertura di due nuove strutture (Centro Somen e Casa anziani Pedemonte), negli ultimi anni il Settore Anziani della Città di Bellinzona è passato dalla gestione di un singolo istituto (la Casa anziani comunale di Via Mesolcina) a una rete di quattro istituti:

- la **CPA Comunale** (72 posti letto);
- la **Residenza Pedemonte** (76 posti letto);
- la **CPA Sementina** (80 posti letto);
- il **Centro Somen** (30 posti letto CAT/STT e 20 posti letto ST);

per un'offerta complessiva di 278 posti letto. Con l'auspicata integrazione della Casa anziani Greina (59 posti letto), oggetto di un separato Messaggio municipale, il totale della rete cittadina raggiungerà i 337 posti letto.

Le prestazioni di base offerte dalla rete comprendono soggiorni in camere singole o doppie, reparti protetti, cure acute e transitorie (CAT), soggiorni temporanei terapeutici (STT) e soggiorni temporanei (ST).

2.2 Le altre strutture per anziani del Bellinzone

Questa offerta non comprende ulteriori strutture per anziani presenti sul territorio gestite da altri enti pubblici o da soggetti privati, né, ovviamente, il servizio di assistenza e cura a domicilio (ABAD).

Si tratta in particolare:

- della **CPA Fondazione Aranda** nel quartiere di Giubiasco, con statuto di diritto privato ma gestita dai Comuni di Bellinzona, Sant'Antonino, Cadenazzo e Gambarogno (83 posti letto);
- della **Residenza Visagno a Claro**, con statuto consortile e membri i Comuni di Bellinzona (per il quartiere di Claro), Riviera (ex Comuni ora quartieri di Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna) e (dal 2010) Arbedo-Castione (78 posti letto);
- della **CPA Fondazione Paganini-Ré**, con statuto di fondazione privata d'interesse pubblico (76 posti letto).
- della struttura privata **Tertianum Turrita**, facente parte del Gruppo Tertianum (30 camere singole).

I posti letto di questi ulteriori quattro istituti ammontano a un totale di 267, che, sommati ai letti delle case gestite direttamente dalla Città, raggiungono il totale di 604 unità. Si tratta di un secondo livello di offerta il cui coordinamento, rispettivamente

“integrazione” nella Rete dell’ente autonomo, potrà, se del caso, essere valutato in un secondo momento.

2.3 La Rete regionale integrata

Già ora in ogni caso le diverse strutture stazionarie e l’ABAD collaborano tra di loro, perseguendo i principi di continuità delle cure e dell’assistenza e di facilitazione della transizione domicilio-istituto. Del resto, la ragione d’essere dei posti letto del centro Somen (posti letto CAT, STT e ST), è proprio quella di garantire questa funzione.

Anche il compito di alcune figure professionali (infermiere di collegamento di ABAD e assistente sociale di Pro Senectute, attivi presso il Centro Somen) è quello di aiutare le persone bisognose ad affrontare il delicato, impegnativo e a volte sofferto passaggio da un luogo di cura ed assistenza all’altro, così come di garantire il rientro a domicilio con l’attivazione e il supporto dei servizi presenti sul territorio.

Poiché sul territorio sono presenti altri attori, si potrebbe a lungo termine immaginare un passo ulteriore “uscendo” dall’ambito settoriale della popolazione anziana, per estendere la collaborazione ad altri enti: servizi d’appoggio, medici e altri professionisti sociosanitari, centri medici, ospedale. È tendenza viepiù diffusa quella di far capo sempre di più a un numero maggiore di operatori e servizi, che necessitano tuttavia di essere coordinati nei loro interventi e nelle loro prestazioni all’utenza.

Questo scenario potrebbe, in prospettiva, configurare una vera e propria rete regionale integrata, dove tutte le strutture e i servizi attivi sul territorio sono in collegamento, collaborano e si coordinano in modo organico. Occorre precisare che le esperienze concrete di questo tipo risultano ancora piuttosto limitate anche sul piano nazionale, nonostante un ampio sostegno di principio verso sviluppi in questa direzione.

Tenuto anche conto delle forme proprietarie delle diverse strutture e organizzazioni, si propone pertanto di partire dal consolidamento dalle collaborazioni già in atto, per poi valutare in un secondo tempo eventuali integrazioni formali.

Per queste ragioni si sottopone al lodevole Consiglio comunale la proposta di costituzione di un Ente autonomo di diritto comunale BellinzonaAnziani partendo dall’attuale Rete degli istituti per anziani della Città di Bellinzona.

3 La politica cantonale in ambito di anziani e suo finanziamento

La politica cantonale e la politica comunale del settore anziani sono fortemente collegate tra di loro, tant'è vero che esse hanno rappresentato uno dei principali nodi da sciogliere – e per finire, purtroppo non (ancora) sciolto – del progetto Ticino 2020, che perseguiva proprio un riordino dei compiti e dei flussi finanziari tra il Cantone e i Comuni.

La politica cantonale a favore della popolazione anziana si è sempre basata sulla promozione delle iniziative comunali. Il Cantone si è dato il compito di predisporre un disegno globale attraverso lo strumento della pianificazione, sostenendo gli investimenti degli Enti locali nella realizzazione delle strutture e dei servizi sociosanitari, definendo i comprensori dei SACD e, attraverso il meccanismo della cosiddetta “cantonalizzazione” e il proprio contributo, partecipando al finanziamento.

Il finanziamento delle strutture sociosanitarie riconosciute avviene attraverso la concessione di un contributo globale da parte dello Stato (Cantone, Comuni) che ha l'obiettivo di coprire il fabbisogno finanziario residuo.

Nella determinazione del contributo globale sono considerate le seguenti entrate, che concorrono a determinare il fabbisogno finanziario residuo a carico degli enti che erogano le prestazioni:

- a) il contributo a carico dei residenti (rette, altro);
- b) la partecipazione degli assicuratori malattia;
- c) le prestazioni assicurative particolari;
- d) ogni altro ricavo stabilito dal Regolamento d'applicazione della legge.

Nella determinazione del contributo globale è possibile tener conto della capacità finanziaria dell'ente gestore della struttura sociosanitaria.

L'attuale quadro normativo è sotto pressione e potrebbe cambiare nei prossimi anni.

L'attuale sistema prevede l'assunzione dei 4/5 (80 %) del contributo globale da parte dei Comuni – ripartiti tra gli stessi in parte in base alle giornate di presenza [con tetto massimo pari al 6 % del gettito fiscale] e in parte in misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d'imposta cantonale. Prevede inoltre un'istanza di compensazione (fondo) che riceve i contributi del Cantone e dei Comuni e versa ai fornitori di prestazioni l'importo corrispondente al contributo globale stabilito dallo stesso Cantone attraverso il contratto di prestazione. Si tratta della cosiddetta “cantonalizzazione”.

Il settore anziani è composto da un insieme di prestazioni soggettive e collettive offerte alla popolazione anziana dell'intero Cantone; dai fornitori di prestazioni, ossia:

- gli istituti / strutture stazionarie (case) per anziani (CPA);
- i servizi di assistenza e cura a domicilio d'interesse pubblico (SACD);
- le organizzazioni di assistenza e cura a domicilio private (OACD);
- i servizi d'appoggio (SA);
- gli infermieri indipendenti (IND);
- gli aiuti diretti (AD).

Si tratta di un “mix” di prestazioni differenti, offerte da innumerevoli istituti, servizi e operatori, pubblici e privati. Ai fini del finanziamento attuale questi compiti fanno parte di un unico insieme.

In applicazione della legislazione federale (LAMal) e della legislazione cantonale settoriale, il Cantone elabora una pianificazione per la determinazione dell’offerta di prestazioni necessaria alla copertura dei bisogni delle persone anziane. Per la prima volta, nel 2021, la pianificazione delle strutture (in base alla LAnz) e la pianificazione dei servizi di assistenza e cura a domicilio (in base alla LACD) - compresi i servizi di appoggio e gli aiuti diretti - sono state allineate in un unico documento.

La pianificazione Integrata LAnz-LACD 2021-2030 prevede l’evoluzione dei bisogni e indica come potranno essere coperti attraverso un’offerta adeguata. È stimato l’impatto finanziario per i diversi attori coinvolti, sono precisati gli indirizzi quantitativi, ed è precisato in che modo verranno rispettati alcuni principi fondamentali:

- orientamento all’utente;
- inclusione;
- gestione integrata;
- qualità delle prestazioni.

Inoltre, sono di particolare interesse per la Città di Bellinzona i seguenti due orientamenti:

- il principio di favorire la presa a carico domiciliare;
- il principio dell’integrazione dell’offerta.

L’orientamento strategico del Cantone è dunque chiaro e i due passi qui discussi, l’acquisizione della CPA Greina e la costituzione del nuovo Ente autonomo, sono coordinati e coerenti con lo stesso.

In base alla valutazione del fabbisogno di cure stazionarie in CPA della popolazione anziana cantonale (stimato in 6'342 posti letto nel 2030) lo scenario proposto è di realizzare ulteriori 1'180 posti letto (dei quali 870 già autorizzati) e di compensare lo scoperto (310 posti letto) con il potenziamento del settore ambulatoriale/domiciliare e, appunto, con una migliore integrazione dei due ambiti. Per quanto riguarda il comprensorio del Bellinzonese, i posti letto nel 2020 erano 572, mentre il fabbisogno stimato per il 2030 è di 843: l’aumento necessario per colmare il fabbisogno sarebbe perciò di 271 posti letto. A fronte dei 21 posti letto supplementari già autorizzati (CPA Aranda di Giubiasco) ne mancherebbero quindi ancora 250. Tuttavia la pianificazione cantonale prevede in generale – dunque anche per il Bellinzonese - di colmare eventuali ammanchi di posti letto in via prioritaria con il potenziamento dell’aiuto e dell’assistenza domiciliare e attraverso forme più strutturate di collaborazione e d’integrazione tra settore stazionario e servizi domiciliari.

Il piano di azione posto in consultazione a fine 2024 si suddivide in tre parti:

- definizione della strategia nei termini più generali;
- possibili fasi della creazione di una rete;
- scenari a lungo termine.

Il progetto della Città s'inserisce a pieno titolo in tale piano di azione cantonale, in particolare:

- con l'acquisizione della CPA Greina e la costituzione del nuovo BEA, le prime 2 fasi del piano di azione proposto dal Cantone si possono considerare acquisite [fase 1: *Esplorazione e manifestazione d'interesse*; fase 2: *Progettazione e fattibilità*];
- le fasi 3 e 4 [*Sperimentazione e prime collaborazioni, Consolidamento e direzione unica*] sono in corso di perfezionamento e realizzazione con questo progetto;
- la fase 5 [*Integrazione completa e nuovo ente gestore*] costituirà il risultato finale della prima tappa qui illustrata;
- l'ulteriore estensione potrebbe essere in futuro l'integrazione delle altre CPA presenti nel Bellinzonese, ciò che corrisponderebbe alla definizione del secondo livello. Ovviamente, con riferimento al Piano di azione cantonale, l'estensione del primo livello in questa direzione dovrà seguire le diverse fasi previste. Anche le ulteriori tappe verso la rete regionale integrata dovranno seguire analogo percorso;
- bisognerà infine tenere conto a partire dal 2028 della modifica degli standard di finanziamento e considerare la possibilità di far capo alle misure di accompagnamento previste.

A partire dal 2028 infatti lo standard minimo di finanziamento di una casa anziani sarà quello del gruppo corrispondente a un numero di posti letto superiore a 80. Poiché con l'aumento della dimensione degli istituti si ipotizzano economie di scala, al fine di aumentarne la dimensione "media" il Cantone non riconoscerà più gli standard minimi attuali per i piccoli istituti. Detto altrimenti, poiché ai piccoli istituti non saranno più riconosciuti gli attuali standard di finanziamento; essi saranno praticamente invitati (o meglio, costretti) ad accordarsi (ad integrarsi) con altri istituti.

La creazione di un ente autonomo come primo fulcro di un'offerta integrata delle prestazioni in ambito di anziani dovrebbe pertanto da un lato contribuire alla sostenibilità del sistema e dall'altro alla semplificazione dei flussi finanziari tra i vari attori.

4 L'Ente autonomo di diritto comunale

Il primo obiettivo della presente proposta è quello di consolidare l'attuale Rete anziani della Città di Bellinzona, garantendone il controllo pubblico ma fornendole la necessaria flessibilità operativa, ritenuto che l'attività presenta comunque caratteristiche piuttosto specifiche rispetto a quella dell'Amministrazione comunale.

Lo strumento dell'ente autonomo di diritto comunale, già conosciuto dalla Città di Bellinzona, è stato preferito ad altre possibili forme giuridiche (Fondazione). All'ente autonomo di diritto comunale fanno del resto capo, a soddisfazione degli interessati, anche altre reti anziani in Ticino come quella di Lugano e quella del Mendrisiotto.

La prospettiva della costituzione di un nuovo ente autonomo per i servizi di sostegno alla popolazione anziana è già del resto stata oggetto di atti parlamentari del Legislativo comunale, in particolare:

- nel 2021 la mozione “Costituzione di un ente comunale case anziani e aiuto domiciliare”;
- nel 2022 l’interrogazione “Pianificazione integrata anziani” e l’interpellanza “Casa anziani Greina;”
- nel 2024 l’interpellanza (trasformata in interrogazione) “Aumenta la popolazione, ma aumenta anche la percentuale di anziani”.

Seppur respinta dal Consiglio comunale perché giudicata prematura, nel dibattito sulla mozione citata si era delineato un orientamento politico volto all’approfondimento di quanto proposto con il presente Messaggio municipale.

Con la costituzione del nuovo Ente un primo beneficio atteso per il Comune consiste nella possibilità di concedere al gestore una maggiore autonomia operativa, adeguata alle specificità del settore degli anziani, pur mantenendo le necessarie competenze politiche e strategiche che saranno assunte dagli organi istituzionali preposti e sulla base delle competenze codificate nello statuto.

Per il Comune risulterà senz’altro qualificante il fatto di poter offrire ai propri cittadini un insieme di strutture, di prestazioni e servizi in modo coeso, uniforme ed equo.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, le attese del Comune vanno contestualizzate al quadro legislativo cantonale, rispettivamente alle sue regole ed ai suoi indirizzi. A questo proposito va ricordato che il contributo cantonale alle strutture è definito in base a parametri settoriali di calcolo, tali:

- i costi standard differenziati per gruppi dimensionali;
- i costi del personale secondo il contratto collettivo ROCA;
- la dotazione del personale secondo il calcolo del fabbisogno di cura RAI-RUGs;
- la direttiva concernente i requisiti essenziali di qualità;
- il catalogo dei servizi e delle prestazioni;
- la chiave di ripartizione del personale curante, proporzione standard tra le figure professionali curanti;
- gli altri parametri di riferimento settoriali, differenziati per gruppi di strutture paragonabili per dimensione;

Inoltre:

- la determinazione del finanziamento avviene in base a costi-obiettivo, o costi standard, differenziati per gruppi di strutture paragonabili per dimensione, supposti esprimere anche l’aspetto qualitativo, uniti alla definizione delle rette massime giornaliere a carico dei residenti; i benefici di una maggiore efficienza ottenuti grazie ad una più elevata integrazione, rispettivamente l’eventuale liberazione di risorse, possono di conseguenza risultare mitigati dai suddetti meccanismi di finanziamento cantonali;
- l’insieme degli oneri conseguenti ai contratti di prestazione sottoscritti dall’Autorità cantonale con gli enti riconosciuti rappresenta il finanziamento residuo a carico di

Cantone (in ragione di 1/5) e dei Comuni (in ragione dei restanti 4/5). La ripartizione di questo onere avviene mediante il meccanismo della “cantonalizzazione” sulla base di una complessa chiave di riparto. La forte rilevanza della componente di perequazione indiretta insita nelle attuali regole di finanziamento “esternalizza” di conseguenza sull’insieme dei Comuni la maggiore efficienza raggiunta da una o più CPA, ottenuta in seguito a delle economie di scala o ad un migliore utilizzo delle risorse.

5 La costituzione dell’Ente autonomo BellinzonaAnziani

Le norme della Legge organica comunale (LOC) del 2009 costituiscono la base legale per la creazione di un ente autonomo di diritto pubblico a livello comunale e definiscono il quadro giuridico entro il quale operare.

Gli articoli 193 e seguenti della LOC prevedono infatti che:

- il Comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e privati (art. 193 c) cpv. 1);
- il Consiglio comunale adotta lo statuto dell’ente (art. 193 c) cpv. 2);
- il Comune può attribuire gli obiettivi all’ente mediante mandato di prestazione (art. 193 c) cpv. 3).

Secondo l’art. 193d LOC lo statuto dev’essere adottato dal Consiglio comunale e approvato dal Consiglio di Stato e deve contenere indicazioni almeno sui seguenti punti:

- scopi e compiti;
- organi dell’ente, competenze e funzionamento;
- meccanismi di controllo degli organi comunali;
- in che misura l’ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;
- finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
- eventuali mandati di prestazione;
- modalità di scioglimento.

Il mandato di prestazione (art. 193b) regola i rapporti operativi e finanziari tra il Comune e l’Ente. Questo documento dev’essere adottato dal Consiglio comunale e deve prevedere come minimo:

- la descrizione delle prestazioni erogate e le modalità esecutive;
- i mezzi finanziari;
- i meccanismi e gli strumenti di controllo;
- i diritti e gli obblighi reciproci;
- la durata e le modalità di revoca.

I conti consuntivi (non invece il preventivo) dell’Ente devono essere approvati dal Consiglio comunale.

Nel settore anziani i compiti dei Comuni sono per lo più assicurati da entità delegate di diritto pubblico (enti autonomi, consorzi, fondazioni costituite da enti pubblici) o da

entità di diritto privato che operano su mandato (associazioni, fondazioni e simili). I Comuni sono enti deleganti e allo stesso tempo finanziatori principali del contributo residuo a carico dell'Ente pubblico, mentre l'offerta è garantita da soggetti terzi. Estensione della delega, modelli operativi e grado d'integrazione dei servizi possono risultare molto diversi da caso a caso.

Lo spazio di azione che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia, intendono lasciare agli enti ai quali fanno capo – CPA, SACD/OACD autorizzati – costituisce l'autonomia delegata concessa. La definizione dell'autonomia delegata è importante perché determina il perimetro entro il quale gli enti assuntori del compito possono decidere senza dover implicare direttamente né i Comuni, né il Cantone.

Il perfezionamento dell'autonomia delegata richiede un doppio e reciproco processo:

- poiché alcuni Comuni potrebbero essere tentati di poggarsi semplicemente sulla delega del compito agli enti gestori, occorre definire bene qual è il loro grado di responsabilità conseguente alla maggiore autonomia concessa;
- poiché le Direzioni degli enti gestori saranno sollecitate a supportare i Comuni, occorre similmente chiarire bene qual è il loro grado di autonomia decisionale e il relativo margine di azione.

Competenze e margini di autonomia vanno definiti nello Statuto dell'Ente autonomo e nel mandato di prestazione.

Per quanto riguarda i mezzi finanziari, la Città conferirà all'Ente un capitale di dotazione di 8 mio CHF, messo a disposizione per una durata di tempo indeterminata e senza interessi. L'importo è stato definito sulla base dell'entità del saldo del conto corrente del Settore anziani iscritto a bilancio della Città a fine 2024. L'entità del capitale così determinato appare commisurata alle esigenze di liquidità ordinaria dell'Ente, che dovrebbe perciò poter operare in prospettiva senza dover far capo a ulteriore liquidità della Città, se non, eventualmente, per la copertura di fabbisogni puntuali o per situazioni straordinarie.

Eventuali saldi accumulati sui fondi 1 (Gestione dei rischi aziendali), 2 (Progetti e sviluppo) e 3 (Manutenzioni e rinnovi) in base al contratto di prestazione stipulati con il DSS saranno trasferiti in aggiunta all'importo totale del capitale di dotazione messo a disposizione dalla Città, a concorrenza dell'importo effettivamente registrato su questi conti al 31.12.2026.

Con l'1.1.2027 attivi e passivi legati all'attività delle strutture per anziani verranno trasferiti all'ente autonomo. Gli importi non possono essere definiti già in questo messaggio per evidenti ragioni, ma verranno determinati sulla base di un bilancio d'apertura che verrà allestito dal Settore Controllo interno e Gestione qualità al 01.01.2027 sulla base dei dati di bilancio della Città certificati al 31.12.2026.

Nel Preventivo 2027 della Città figurerà unicamente il contributo globale versato all'Ente per la copertura dell'importo definito con il mandato di prestazione Città – Ente per le prestazioni supplementari (rispetto al mandato di prestazione tra Ente e Cantone) richieste dalla Città (come, ad esempio, prestazioni di animazione o per servizi aggiuntivi specifici), sottoposto per approvazione al Consiglio comunale. Il mandato di prestazione tra Città e Ente definirà le modalità di copertura delle spese causate da queste richieste

supplementari, come pure eventuali necessità derivanti dalle tempistiche di definizione del mandato tra Cantone e Ente.

5.1 Lo statuto dell'Ente autonomo

La nuova struttura gestionale sarà costituita quale ente autonomo di diritto pubblico comunale ai sensi della LOC (artt. 193c e seguenti), denominato **BellinzonaAnziani (BEA)**. Disporrà di personalità giuridica propria, dunque autonoma rispetto all'Amministrazione comunale, ma non sarà totalmente svincolato rispetto agli organi istituzionali e politici comunali (Municipio e Consiglio comunale).

Si tratta di un'autonomia delegata (vedi sopra), vale a dire un'autonomia operativa e gestionale lasciata all'Ente per l'erogazione delle prestazioni all'utenza secondo le esigenze settoriali e nell'ambito del quadro legislativo e degli indirizzi cantonali.

Il perimetro d'azione dell'Ente sarà pertanto precisato nel suo Statuto (allegato al presente Messaggio).

Lo Statuto definisce:

- la natura, lo scopo e i compiti di BEA;
- i mezzi finanziari la gestione degli avanzi d'esercizio, rispettivamente la copertura di eventuali disavanzi;
- le prescrizioni per l'amministrazione;
- le modalità di vigilanza e l'eventuale revoca;
- gli organi istituzionali (Consiglio direttivo, Direzione, Ufficio di revisione);
- lo statuto del personale;
- lo scioglimento e l'entrata in vigore.

Di particolare rilievo sono la definizione delle competenze degli organi istituzionali dell'Ente e del Comune e la definizione del mandato tra l'Ente e la Città. Lo Statuto definisce in modo preciso l'articolazione di queste competenze.

Questo è assicurato innanzitutto con la definizione della composizione del Consiglio direttivo, con la quale è data la vigilanza e il controllo sull'operato dell'Ente:

- attraverso il rappresentante municipale, il quale è tenuto ad informare costantemente il Municipio sulla sua attività e potendo richiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria;
- attraverso le prerogative di vigilanza e orientamento strategico attribuite al CC: approvazione dello statuto e del mandato di prestazione, nomina dei membri del Consiglio direttivo, approvazione dei conti annuali a consuntivo, possibilità di revoca del mandato di prestazione in caso di gravi inadempienze.

Si propone la costituzione di un Consiglio direttivo composto di un minimo di cinque e di un massimo di sette membri. Il Capo-dicastero è membro d'ufficio del Consiglio e ne assume la presidenza. Gli altri quattro membri sono designati dal Consiglio comunale su proposta del Municipio. Altri due membri potranno essere nominati, in caso di partecipazione di altri Enti, direttamente dal Municipio.

Lo statuto elenca in modo esaustivo i compiti del Consiglio direttivo; contro le sue decisioni di carattere amministrativo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. della Legge organica comunale.

Il Consiglio direttivo dispone della facoltà di delegare compiti per loro natura alienabili a una Direzione operativa composta da uno o più membri.

L'Ufficio di revisione esterno è nominato dal Consiglio direttivo, sentito il preavviso vincolante del Municipio, per un periodo quadriennale. La durata massima del mandato viene fissata a otto anni, allo scopo di assicurare un'adeguata rotazione in linea con le raccomandazioni delle Associazioni di categoria e della Sezione degli Enti locali.

Qui i commenti ai principali articoli dello statuto (allegato al messaggio).

Art. 1 cpv. 1 e 2

Il nuovo Ente sarà un soggetto di diritto pubblico autonomo e disporrà di personalità giuridica propria, nel rispetto delle competenze degli organi politici comunali, ciò che permetterà di assicurare la necessaria autonomia operativa e contemporaneamente valorizzare i suoi servizi nell'ambito della politica della Città a favore degli anziani.

Art. 2 cpv. 1 e 2

L'Ente BellinzonaAnziani è uno strumento operativo del Municipio a supporto della sua politica di erogazione dei servizi e in special modo nell'ambito della politica degli anziani della Città di Bellinzona.

BellinzonaAnziani si occupa in particolare di offrire cure, servizio alberghiero, animazione, terapie riabilitative principalmente a favore della popolazione anziana residente nella Città di Bellinzona. BellinzonaAnziani potrà inoltre assumere altri compiti specifici su richiesta del Municipio (ad esempio: organizzazione di attività di animazione a favore di anziani non residenti) e su conseguente mandato del Consiglio comunale.

Art. 2 cpv. 5

BellinzonaAnziani provvede affinché l'erogazione dei servizi avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e di regolamentazione preposti (Divisione della azione sociale e delle famiglie, Ufficio del medico cantonale). Assicura inoltre la manutenzione ordinaria degli stabili di sua proprietà (rispettivamente concessi in usufrutto) e degli impianti e delle attrezzature che utilizza.

Dal profilo amministrativo il nuovo Ente autonomo di diritto comunale farà riferimento al Dicastero competente e sarà chiamato a gestire, almeno nella fase iniziale, unicamente le case per anziani di proprietà della Città di Bellinzona, senza assumere altri compiti comunali in ambito sociosanitario.

La conduzione delle singole case per anziani sarà affidata a BellinzonaAnziani, che svolgerà autonomamente questo compito con proprie risorse.

Il coordinamento strategico con il Dicastero competente sarà assicurato dalla presenza del capo Dicastero nel Consiglio direttivo.

Art. 2 cpv. 7

Il passaggio di proprietà dei beni mobili avverrà per ragioni di praticità contestualmente alla costituzione dell'Ente. Essendo i beni mobili, le attrezzature ed i veicoli oggetto di

trasferimento al costituendo Ente saranno totalmente ammortizzati a bilancio della Città con effetto al 31.12.2026, questo scenario non comporta oneri supplementari per la Città. I beni mobili verranno pertanto trasferiti all'Ente a valore promemoria di CHF 1.00. BellinzonaAnziani s'impegna di conseguenza ad assicurare la corretta manutenzione ordinaria e a mantenere aggiornate le attrezzature, gli impianti, l'arredamento ed i veicoli in dotazione. Per finanziare questi compiti farà capo ai mezzi finanziari previsti nel quadro del contratto di prestazione Cantone/Ente e – se necessario – a risorse integrative concordate tra BellinzonaAnziani e Città in base ad una pianificazione pluriennale.

Art. 2 cpv. 8

La definizione dei rapporti tra BellinzonaAnziani e Città di Bellinzona è regolata da un mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale, la cui durata può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 4 anni (v. capitolo 5.2).

Art. 3

Per quanto attiene alla gestione corrente, l'Ente si finanzia essenzialmente mediante l'incasso delle rette dei residenti, i contributi degli assicuratori malattia e il provento del contratto di prestazione sottoscritto con il Cantone nel quadro della Legge anziani (LAnz). Contributi comunali integrativi potranno essere erogati per la copertura dei costi di prestazioni particolari, di costi non riconosciuti, per la manutenzione della proprietà immobiliare e per l'aggiornamento costante dei beni mobili, delle attrezzature e dei veicoli. Le condizioni specifiche in base alle quali verranno erogati i contributi cantonale e comunale sono definite nei rispettivi contratti/mandati di prestazione (Cantone/Ente e Comune/Ente). Inoltre, l'Ente disporrà liberamente dei mezzi che è in grado di ricavare tramite eventuali contributi volontari, donazioni e indennizzi di altri enti pubblici e privati.

I rapporti finanziari tra l'Ente e i suoi partner possono essere così riassunti:

Capitale dotazione	CHF 8'000'000. Messo a disposizione senza interessi dalla Città al momento della costituzione dell'Ente, con trapasso di attivi e passivi. Eventuali Fondi 1, 2 e 3 accumulati secondo i contratti di prestazione con il Cantone e fondi vincolati specifici vengono trasferiti in aggiunta all'importo totale del capitale di dotazione messo a disposizione dalla Città. Fa stato il bilancio d'apertura allestito sulla base del bilancio della Città al 31.12.2026 approvato dall'ufficio di revisione della Città.
Immobili	Gli immobili restano di proprietà della Città, classificati quali beni amministrativi. Oneri di manutenzione straordinaria e ampliamento a carico della Città, sulla base di una pianificazione pluriennale concordata, fino all'eventuale cessione della proprietà. Crediti d'investimento (quadro o d'oggetto) richiesti al Consiglio comunale; contributi e sussidi d'investimento incassati dalla Città.

Impianti, attrezzature e veicoli	Trasferiti in proprietà all'Ente a valore di bilancio (valore promemoria CHF 1.00). Da valutare eventuale ammortamento al 31.12.2026 del valore residuo. Oneri di rinnovo, sostituzione e potenziamento, oltre che di manutenzione ordinaria, a carico dell'Ente. Finanziamento mediante contratto di prestazione cantonale e – se necessario – con mandato integrativo stipulato con la Città di Bellinzona.
Costi correnti standard	Coperti da contratto di prestazione. Eventuali eccedenze rimangono all'Ente, contabilizzate secondo le disposizioni vigenti (con ripartizione Fondo 1 / Fondo 2).
Costi correnti eccedenti	Si tratta in particolare di costi conseguenti a differenze tra i costi standard riconosciuti e i costi effettivi per il personale e la previdenza professionale. Questi costi vanno – nella misura del possibile – concordati preventivamente con la Città, contestualmente alla firma del contratto di prestazione tra Ente e Cantone e coperti primariamente dai Fondi 1 / 2 e – se del caso - dal capitale proprio dell'Ente.
Ricavi da residenti fuori Comune	Registrati quale ricavo dell'Ente, confluiscono nel risultato generale e di conseguenza nella variazione del capitale proprio.
Ricavi correnti	Incassati dall'Ente e gestiti secondo le direttive cantonali.
Donazioni e legati	Incassati dall'Ente e destinati ad accrescere il capitale proprio e a finanziare prestazioni non coperte dal contratto cantonale o dal mandato comunale, rispettivamente a co-finanziare interventi d'investimento che non vengono coperti da Cantone e Città

Il Consiglio direttivo dell'Ente trasmette al Municipio per approvazione i conti preventivi unitamente ad un rapporto descrittivo delle attività pianificate.

Il preventivo dell'Ente include la valutazione di tutti i costi (e ricavi), indipendentemente dalla fonte di finanziamento (rette residenti, casse malati, Cantone, Comune, altri ricavi). Sulla base del preventivo approvato dal Municipio, quest'ultimo definisce l'importo netto del contributo finanziario a favore dell'Ente a carico della Città e lo inserisce nel preventivo ordinario della Città stessa.

Prestazioni e relativi costi a carico della Città indicati nel preventivo dell'Ente devono essere coerenti con quanto previsto nel mandato di prestazione tra Città ed Ente. Sono riservati adeguamenti relativi a volumi di prestazione diversi e a maggiori o minori costi riconosciuti dalle casse malati e dal contratto di prestazione sottoscritto dall'Ente con il Cantone.

Parallelamente alla trasmissione del proprio preventivo al Municipio, il Consiglio direttivo trasmette all'Autorità cantonale la documentazione necessaria all'allestimento del contratto di prestazione. Tenuto conto che si tratta di procedure parallele è pertanto possibile che l'importo definitivo del contributo cantonale contrattualizzato possa

differire da quello valutato in origine dall'Ente e contenuto nel preventivo sottoposto al Municipio.

Nell'anno di scadenza del mandato di prestazione BellinzonaAnziani trasmette, entro il 31 agosto, al Municipio il proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo così che il rinnovo del mandato viene sottoposto per approvazione al Consiglio comunale entro il 31 ottobre.

BellinzonaAnziani rimarrà di esclusivo controllo pubblico, essendo il 100 % del capitale di dotazione iscritto quale bene amministrativo inalienabile nel bilancio della Città di Bellinzona.

Art. 4

Al momento della costituzione dell'Ente, oltre all'apporto a valore promemoria di CHF 1.00 dei beni mobili attualmente utilizzati (impianti, apparecchiature, arredo e veicoli), la Città verserà all'Ente un capitale di dotazione pari a CHF 8'000'000. L'entità di questo capitale (non remunerato) sarà considerato quale capitale proprio ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO). Il capitale di dotazione andrà registrato nel bilancio d'apertura di BellinzonaAnziani come capitale proprio libero. I Fondi (Fondo 1 / Fondo 2 / Fondo 3 e fondi vincolati propri) saranno registrati come capitale proprio vincolato.

Nel caso l'Ente realizzasse degli avanzi d'esercizio e qualora le disposizioni del contratto di prestazione stipulato con l'Autorità cantonale non preveda diversamente, l'Ente costituisce un fondo di riserva volto alla copertura dei rischi e a garanzia dell'equilibrio finanziario a medio termine. Nel caso in cui gli impegni dell'Ente non potessero essere coperti da eventuali eccedenze di esercizi e/o dalle riserve disponibili, gli stessi sono garantiti dalla Città di Bellinzona, in base a quanto previsto dall'art. 1 cpv. 3.

Art. 5

La tenuta della contabilità e la presentazione dei conti dell'Ente avvengono nel rispetto del diritto contabile per le aziende commerciali. Ciò comporta per l'Ente la necessità di dotarsi dei necessari supporti informatici e di rispettare le disposizioni emanate dal Cantone per la presentazione dei conti armonizzata ai fini della stipulazione del contratto di prestazione con il Cantone stesso.

Il Municipio trasmette al Consiglio comunale per approvazione il conto consuntivo annuale dell'Ente accompagnato dal rapporto di revisione e dal rapporto d'esercizio. Nel messaggio municipale che accompagna il conto annuale dell'Ente, il Municipio commenta e, se necessario, giustifica le differenze (ad esempio: volume delle prestazioni, grado di dipendenza dei residenti, maggiore o minore copertura dei costi da parte di residenti, casse malati e Cantone) tra il credito approvato a preventivo quale copertura del contributo comunale e il costo effettivo a consuntivo a carico della Città.

Va precisato che il conto annuale presentato dall'Ente potrà tenere in considerazione i ricavi dal contratto di prestazione con il Cantone solo sulla base di una valutazione provvisoria di chiusura, poiché la chiusura definitiva dello stesso avviene di regola nel corso del secondo anno successivo.

L'informazione sulla situazione finanziaria dell'Ente è pertanto garantita in modo trasparente sia al Municipio che al Consiglio comunale.

Art. 6

Il Municipio, attraverso il suo rappresentante in seno al Consiglio direttivo, è regolarmente informato sull'attività dell'Ente e può richiedere in qualsiasi momento la documentazione che ritiene necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo prevista dal mandato di prestazione.

Il Consiglio comunale esercita la propria prerogativa di vigilanza e di orientamento strategico attraverso i seguenti strumenti:

- approvazione dello statuto e del mandato di prestazione;
- nomina dei membri del Consiglio direttivo, su proposta del Municipio;
- approvazione dei conti consuntivi annuali dell'Ente;
- possibilità di disdire con preavviso di sei mesi o di revocare il mandato di prestazione in qualsiasi momento in caso di gravi inadempienze (v. art. 12 della bozza del Mandato di prestazione).

Se da una parte la struttura dell'Ente autonomo di diritto comunale garantisce all'Ente BellinzonaAnziani un'autonomia gestionale e organizzativa accresciuta, dall'altra attraverso il Mandato di prestazione tra Città ed Ente viene garantita la possibilità di controllo sull'attività dell'Ente da parte del Comune.

La facoltà di revoca prevista al capoverso 3 rappresenta la forma di intervento ultima a salvaguardia degli interessi del Comune e dell'Ente medesimo.

Il Municipio esercita la propria attività di vigilanza e controllo sull'Ente prioritariamente attraverso il Settore Controllo interno e Gestione qualità.

Art. 7

Gli organi del nuovo Ente sono i seguenti:

- Consiglio direttivo
- Direzione
- Ufficio di revisione

Il Consiglio direttivo dispone della facoltà di delegare i compiti per loro natura alienabili a una Direzione composta da uno o più membri. I membri della Direzione sono nominati dal Consiglio direttivo, raccolto il preavviso vincolante del Municipio.

Con il termine di "Direzione", si intendono come minimo i ruoli di "Direttore/ricer amministrativo/a" e di Direttore/ricer sanitario/a.

Art. 8

Il Consiglio direttivo si compone di un minimo di cinque e di un massimo di sette membri. Il Capo-dicastero è membro d'ufficio del Consiglio. Quattro membri vengono nominati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio, mentre al Municipio viene concessa facoltà di nomina di due ulteriori membri. Questa facoltà è intesa a garantire la possibilità di disporre di profili professionali ed esperienze che completino - se necessario - le scelte del Consiglio comunale. Tutti i membri sono designati per una durata coerente con la legislatura politica dal Consiglio comunale.

Riservata la posizione del rappresentante municipale, i membri del Consiglio direttivo non devono necessariamente essere membri del Consiglio comunale e nemmeno devono rispondere a criteri di residenza nella Città. Date le responsabilità che sono chiamati ad assumere prioritario è il profilo di esperienza professionale ed umana del singolo.

Art. 12

Il lavoro di consolidamento dell'organizzazione operativa già avviato dal Municipio andrà ripreso e completato dal Consiglio direttivo e Direttore/rice amministrativo/a (in collaborazione con il/la Direttore/rice sanitario/a per le funzioni a carattere sanitario) con particolare attenzione almeno ai ruoli intermedi seguenti (non necessariamente unità a tempo pieno):

- Direttore/rice infermieristico/a
- Responsabile Finanze
- Responsabile Risorse umane
- Capostruttura
- Responsabile del servizio alberghiero
- Responsabile qualità
- Responsabile sicurezza e salute

La definizione di compiti e responsabilità in ambito di amministrazione e gestione delle risorse umane dipenderà dalle scelte che verranno fatte in materia di collaborazione con i servizi amministrativi e tecnici della Città. Richiamata l'importanza dell'Ente per rapporto all'insieme dell'amministrazione cittadina, una gestione autonoma di questi ambiti con risorse proprie dell'Ente non appare ipotesi da scartare a priori.

Art. 13 cpv. 1

I dipendenti delle case per anziani comunali rappresentano circa il 32% del totale dei dipendenti della Città. Questi collaboratori sono attualmente sottoposti al Regolamento organico dei dipendenti della Città e sono assicurati alla Fondazione di previdenza CPE. A loro si aggiungeranno, con effetto dal 01.01.2027, i collaboratori della Casa Greina.

Dal profilo dell'ordinamento il Municipio propone il mantenimento dell'assoggettamento al Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD). La politica del personale definita e attuata da BellinzonaAnziani rimane di conseguenza orientata a criteri di natura pubblica.

Art. 13 cpv. 2

I collaboratori attualmente già attivi presso il Settore Anziani confluiranno nell'Ente autonomo di diritto comunale BellinzonaAnziani alla data di costituzione. BellinzonaAnziani riprenderà i rapporti d'impiego con garanzia del salario lordo attualmente percepito a pari funzione. Il rapporto di impiego di questi dipendenti rimarrà quindi retto dal ROD.

In caso di necessità il Municipio potrà prevedere disposizioni specifiche per il personale di BellinzonaAnziani, in particolare per quanto attiene all'organizzazione del lavoro, all'orario flessibile, fisso e a turni nonché all'orario di lavoro annuale. Queste disposizioni si rendono necessarie per far fronte alle esigenze di collaboratori che sono chiamati ad operare in contesti sostanzialmente diversi da quelli puramente amministrativi. Si ricorda che in casa per anziani vi sono attività a carattere individuale riconducibili ad un orario flessibile (amministrazione), ed altre di *team* con orario a turni (personale settore alberghiero e curante). I ruoli finora assunti dal Municipio in quanto: Autorità di nomina e dal/la Segretario/a comunale quale Capo/a del personale saranno rilevati rispettivamente dal Consiglio direttivo e dal/la Direttore/rice amministrativo/a. La nomina della Direzione spetta al Consiglio direttivo, con tuttavia, la riserva del carattere vincolante del preavviso del Municipio (art. 10 cpv. 2); inoltre la nomina diviene effettiva solo con la ratifica da parte dei servizi cantonali competenti. Le procedure di selezione del personale andranno definite in base alla nuova organizzazione, assicurando il coinvolgimento sia del/la Direttore/rice amministrativo/a sia dei quadri, a dipendenza della funzione ricercata.

Art. 13 cpv. 3

Il Municipio ha optato per il mantenimento dell'affiliazione dei collaboratori del nuovo Ente presso l'Istituto di previdenza della Città (la Fondazione di previdenza CPE), con piano uniforme a quello degli altri dipendenti comunali.

Art. 14

L'Ufficio di revisione esterno è nominato dal Consiglio direttivo, con preavviso vincolante del Municipio, per un periodo quadriennale. Richiamate le dimensioni dell'Ente, si propone che il requisito minimo sia quello di un perito revisore, iscritto all'Albo federale dei revisori. La durata massima del mandato viene fissata a otto anni, allo scopo di assicurare un'adeguata rotazione.

5.2 Il mandato tra la Città e l'Ente autonomo

La delega dell'erogazione delle prestazioni dalla Città all'Ente è assicurata tramite un mandato di prestazione, "parallelo" e complementare al contratto di prestazione che BEA sottoscriverà con il Cantone.

Riservato quest'ultimo, e riservata la legislazione federale e cantonale in materia, il mandato di prestazione "comunale" regola l'esecuzione dei compiti affidati all'Ente dal Comune, vale a dire la gestione delle strutture per la parte non coperta dal mandato di prestazione definito e stipulato dall'Ente con i servizi cantonali.

Il mandato di prestazione comunale prevede e definisce:

- lo scopo e l'oggetto del mandato;
- i compiti generali e i rapporti istituzionali, in particolare il referente operativo in seno all'Amministrazione comunale (tramite il Dicastero competente);
- i rapporti e le prestazioni concordate con gli altri servizi comunali;
- le prestazioni oggetto del mandato;
- le modalità di assunzione degli oneri per la manutenzione ordinaria e per la manutenzione straordinaria;
- le modalità di acquisto di beni e servizi da terzi;
- le modalità di accesso alla liquidità della Città in caso di necessità;
- l'importo del contributo annuale della Città all'Ente per il finanziamento delle prestazioni supplementari rispetto al contratto di prestazione con il Cantone e di eventuali altri oneri a carico dell'Ente;
- l'insieme dei mezzi finanziari a disposizione dell'Ente e le modalità di regolazione in caso di utile e di perdita derivanti dal contratto di prestazione con il Cantone;
- i termini temporali (entrata in vigore, durata e rinnovo, disdetta);
- gli elementi dello Statuto concernenti la vigilanza, gli obblighi di informazione e trasparenza, nonché l'estensione della propria responsabilità.

La formulazione definitiva del contratto di prestazione sarà oggetto di uno specifico Messaggio che verrà presentato una volta ottenuta la decisione di principio relativa alla costituzione di BEA.

5.3 I contratti di prestazione tra il Cantone e l'Ente autonomo

Tenuto conto dell'acquisizione della CPA Greina, della costituzione del nuovo Ente, degli indirizzi della pianificazione cantonale LANZ-LACD e del Piano di azione a sostegno della promozione di reti regionali integrate, bisognerà sottoscrivere con il Cantone nuovi contratti di prestazione.

Si passerà dagli attuali contratti di prestazione

- tra il Cantone e il Municipio di Bellinzona per la rete delle CPA Comunali (3 strutture) e per il Centro Somen da un lato, e
- tra il Cantone e la Società Cooperativa Costruzioni per la CPA Greina, dall'altro lato,

a due contratti tra il Cantone e BEA, e meglio:

- uno per la rete delle CPA e
- uno, come finora, per il Centro Somen, per il quale le condizioni non cambiano e per il quale l'Ente subentrerebbe semplicemente al Municipio.

La rete delle CPA Comunali, attualmente complessivamente di 278 posti letto, sarà completata dai posti letto della CPA Greina (59 posti letto) per un totale di 337 unità.

6 La struttura organizzativa dell'Ente autonomo

La struttura organizzativa di BEA ricalcherà quella dell'attuale Settore anziani della Città di Bellinzona con l'aggiunta della nuova struttura CPA Greina, e con l'inserimento degli organi istituzionali previsti dallo statuto di BEA, vale a dire il Consiglio direttivo e l'Ufficio di revisione.

Direzione

La Direzione sarà composta da Direttore/rice amministrativo/a dell'Ente, coadiuvato da direttori/rici o responsabili di servizio (direzione sanitaria, direzione infermieristica,) formanti il *team* della Direzione generale.

I compiti del/la Direttore/rice amministrativo/a sono definiti nello Statuto e comprendono:

- gestione operativa corrente ed espletamento dei compiti delegati dal Consiglio direttivo;
- gestione e sviluppo; in questa sua attività contribuisce alla formulazione e concretizza le indicazioni strategiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio direttivo;
- rappresentanza dell'Ente e istruzione delle pratiche di competenza del Consiglio direttivo;
- capo/a del personale per quanto riguarda i dipendenti dell'Ente;
- esecuzione delle decisioni degli organi superiori.

Questi compiti saranno ulteriormente precisati nel mansionario del/la Direttore/rice amministrativo/a.

Servizi centrali

Il Servizio finanze, Il Servizio farmacia e materiale sanitario, il Servizio risorse umane, la formazione, la gestione della lista di attesa, sono centralizzati e svolgono la propria attività a favore di tutte le strutture dell'Ente. Essi sottostanno gerarchicamente alla Direzione generale e sono diretti ognuno da un/a Responsabile. Con la Città si sono definite le attività svolte in proprio e le prestazioni invece ancora fornite dall'Amministrazione comunale.

Nel mandato di prestazione tra l'Ente e la Città è prevista la possibilità di far capo ai servizi di supporto prestati dall'Amministrazione comunale. Le prestazioni per le quali l'Ente riconoscerà l'importo stabilito nel mandato di prestazione con la Città, potranno essere concordate di volta in volta a seconda delle necessità, in sede di rinnovo - biennale, rispettivamente, a regime, quadriennale - del mandato. In linea di principio le prestazioni in oggetto sono le seguenti:

- servizi informatici e servizi AMB;
- servizi di consulenza giuridica;
- servizi di consulenza finanziaria;
- servizi di consulenza assicurativa;
- servizi di consulenza in materia di appalti pubblici;
- servizi in ambito di risorse umane;

- gestione della previdenza professionale.

Su questa base verranno definiti flussi finanziari e la riattribuzione delle risorse nell'ambito dell'allestimento dei rispettivi preventivi 2027 nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse.

Strutture

Ogni struttura (CPA comunale, Pedemonte, Sementina, Greina, Centro Somen) dispone di uno specifico organigramma ed è diretta da un Capostruttura.

Servizi trasversali

I Servizi trasversali svolgono la propria attività a favore delle strutture nel loro insieme e orizzontalmente. Sono trasversali il servizio delle cure, il servizio domestico, il servizio qualità, il servizio tecnico e sicurezza. Anche questi servizi sottostanno alla Direzione generale e sono diretti da un Responsabile. In linea di principio, pur avendo un luogo di lavoro designato, essi sono "mobili" e svolgono buon parte della propria attività in modo delocalizzato nelle varie strutture a seconda dei bisogni.

Accordi con altri attori presenti sul territorio

BEA non costituirà soltanto una rete di strutture, bensì sarà tenuta a collaborare con gli altri enti e servizi di cura e assistenza presenti sul territorio. L'intero sistema, benché frammentato, dovrà assicurare un'adeguata interazione, cioè facilitare la comunicazione (trasmissione delle informazioni) e il passaggio dell'utenza da un *setting* assistenziale e dall'altro.

Ogni residente di una CPA segue un percorso particolare e anche in prospettiva il suo soggiorno potrà essere diverso da un caso all'altro. Alcuni residenti arrivano dal domicilio, seguiti o meno da un servizio di assistenza e cura a domicilio - pubblico (ABAD) o privato; altri giungono dall'ospedale - direttamente o passando da un soggiorno in ambiente CAT o dopo un STT/ST; altri ancora sono trasferiti da altre CPA o da altri istituti specializzati (riabilitazione). Anche durante il soggiorno, i bisogni possono richiedere interventi esterni, da parte di servizi d'appoggio particolari (per esempio per le cure palliative).

L'insieme delle relazioni con questi partner del territorio già oggi in buona parte sperimentate va consolidato e strutturato attraverso convenzioni e accordi ad hoc che l'Ente potrà sottoscrivere autonomamente nell'ambito dell'esecuzione del suo mandato. Eventuali oneri dovuti a queste collaborazioni non coperti da altri finanziatori (Cantone, LAMal, residenti ...) dovranno essere stabiliti previo accordo, nel mandato di prestazione con la Città.

Tutto ciò, oltre che aumentare direttamente la qualità delle prestazioni e permettere una migliore aderenza ai bisogni dei residenti e dei familiari, rappresenta un ulteriore passo, nella direzione e nella prospettiva di una rete integrata regionale, così come auspicato e promosso dal Cantone.

7 Le risorse umane

Il rapporto d'impiego dei dipendenti di BEA è disciplinato Regolamento organico della Città di Bellinzona (ROD), che, con i successivi adattamenti, in questi anni ha dato buona prova di sé. Anche le collaboratrici e i collaboratori della Casa anziani Greina, con il passaggio a BEA, verranno dunque assoggettati al ROD.

Il 1. gennaio 2025 i dipendenti della rete case per anziani comunali – 285.25 UTP per le tre CPA e 68.20 UTP per il Centro Somen – rappresentavano circa il 28 % del totale dei dipendenti della Città (1'271.50 UTP) inclusi i collaboratori dell'AMB. Tutti i collaboratori sono sottoposti al ROD e sono assicurati alla Fondazione di previdenza CPE. A loro si aggiungeranno, con effetto 1.1.2027, i collaboratori della Cooperativa Casa Greina (indicativamente 50.15 UTP) che porteranno ad un totale di 437.7 UTP per la rete anziani (32.30%).

Il Municipio propone quindi la conferma dell'assoggettamento al Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD). La politica del personale definita e attuata da BEA rimane di conseguenza orientata a criteri di natura pubblica.

I collaboratori già attivi presso il Settore Anziani Città di Bellinzona confluiranno nell'Ente autonomo di diritto comunale alla data di costituzione (1.1.2027). L'Ente, come detto, riprenderà i rapporti d'impiego con garanzia del salario lordo attualmente percepito a pari funzione.

Per quanto riguarda le competenze finora assunte dal Municipio (in particolare quale Autorità di nomina) e dal/la Segretario/a comunale (quale Capo/a del personale) saranno svolte dal Consiglio direttivo e rispettivamente dal/la Direttore/rice amministrativo/a dell'Ente.

La nomina della Direzione amministrativa e sanitaria spetta al Consiglio direttivo con preavviso vincolante del Municipio. Le procedure di selezione del personale andranno definite in base alla nuova organizzazione, assicurando il coinvolgimento del Direttore e dei quadri, a dipendenza della funzione ricercata.

Con il passaggio del personale della CPA Greina alle dipendenze di BEA, con rapporto d'impiego regolato dal ROD della Città, anche la previdenza professionale dei dipendenti dell'Ente verrà allineata a quella dei dipendenti del Comune e dunque dei dipendenti delle attuali strutture del Settore Anziani. Tenuto conto di questo passaggio, tutto il personale del costituendo BEA sarà affiliato all'istituto di previdenza della Città (CPE), riservate le disposizioni transitorie valide su un periodo di 4 anni concordate al momento della costituzione dell'Ente. L'affiliazione del personale BEA alla Fondazione di previdenza CPE sarà consolidata nello Statuto.

8 La proprietà delle strutture per anziani

La proprietà degli immobili rimane della Città. Attraverso il mandato di prestazioni le strutture vengono date in gestione a BEA.

Oneri per il rinnovo, sostituzione e potenziamento di impianti, attrezzature e veicoli, rispettivamente oneri legati alla manutenzione ordinaria degli immobili saranno a carico

di BEA e finanziati dal Cantone tramite il contratto di prestazione ed eventualmente dalla Città per necessità particolari definite dalla stessa. La manutenzione straordinaria degli immobili rimane invece a carico dell'ente proprietario. In questo senso nel Messaggio per la ristrutturazione della Casa anziani comunale (MM 888 del 26.2.2025) è già stata illustrata la pianificazione indicativa degli investimenti in ambito di strutture per anziani nei prossimi anni.

9 Conclusione

Come descritto nei capitoli precedenti si ritiene che la costituzione dell'Ente autonomo BellinzonaAnziani permetterà di consolidare la Rete anziani della Città di Bellinzona, favorendo flessibilità operativa ma mantenendone il controllo pubblico, facilitando, laddove lo si volesse in futuro, lo sviluppo successivo di una più ampia rete integrata comprendente altri istituti presenti sul territorio del Bellinzonese.

Per l'attuazione di BEA si prevedono le seguenti tempistiche:

Attività	Responsabile	Termine
Licenziamento MM (costituzione e statuto)	Municipio	Gennaio 2026
Approvazione MM (costituzione e statuto)	Consiglio comunale	Marzo/Aprile 2026
Nomina Consiglio direttivo Approvazione MM (mandato di prestazione con la Città, biennio 2027-28)	Consiglio comunale	Maggio/Giugno 2026
Ratifica statuto e mandato di prestazione	Consiglio di Stato	Giugno/Luglio 2026
Definizione contratti di prestazione Cantone – BEA (esercizio 2027)	BEA/UACD	Ottobre 2026
Trasferimento e integrazione della CPA Greina nella Rete anziani Bellinzona	Municipio / BEA	Dicembre 2026/ Gennaio 2027
Inizio attività operativa BEA	BEA	Gennaio 2027

Fatte queste considerazioni si invita il lodevole Consiglio comunale ad approvare la costituzione dell'Ente autonomo BellinzonaAnziani.

10 Dispositivo

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio comunale è quindi invitato a voler **risolvere:**

1 – È approvata la costituzione dell'Ente autonomo di diritto comunale BellinzonaAnziani (BEA) a decorrere dal 1. gennaio 2027, secondo le modalità indicate nel presente Messaggio municipale. Sono riservate eventuali modifiche richieste dall'Autorità cantonale.

2 – È approvato lo statuto dell'Ente autonomo BellinzonaAnziani.

3 – Il Comune di Bellinzona conferisce all'Ente autonomo BellinzonaAnziani un capitale di dotazione di CHF 8 milioni.

4 – L'Ente autonomo BellinzonaAnziani riprende diritti e doveri così come attivi e passivi del Settore Anziani dalla Città di Bellinzona, come da bilancio d'apertura che verrà allestito sulla base dei dati del bilancio della Città al 31.12.2026.

5 – All'Ente è conferito l'intero patrimonio non immobiliare (mobili, attrezzature, veicoli, convenzioni, accordi e ogni altro diritto reale limitato) della Città di Bellinzona inerente al campo di attività affidato all'Ente. Il conferimento avviene a valore promemoria di CHF 1.00. (riferimento contabile: conto 1406.6)

6 – I collaboratori del Settore Anziani della Città di Bellinzona confluiscono nel nuovo Ente. Lo statuto dei dipendenti dell'Ente autonomo BellinzonaAnziani è il ROD della Città di Bellinzona.

7 – Il Municipio di Bellinzona è autorizzato a prendere tutte le decisioni e i provvedimenti necessari alla costituzione dell'Ente autonomo BellinzonaAnziani e viene incaricato di definire e sottoscrivere gli atti necessari alla costituzione.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco

Mario Branda

Il Segretario

Philippe Bernasconi

Allegati al MM:

- Progetto di statuto